

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;

che ai sensi dell'art. 4 lettera d) dello Statuto del Comune di Avola *"assume come valore fondamentale la crescita civile, culturale ed economica sia dei singoli che delle famiglie promuovendo iniziative che favoriscono nei cittadini l'esplorazione del diritto al lavoro, allo studi, alla salute ed alla libertà di pensiero"*;

atteso che:

- già da tempo è stato ritenuto estendere alla fattispecie della famiglia il riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";
- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012 n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale:
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04).
- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti:
- ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento:
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000:
- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono; ritenuta
- pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico);

visti

- gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Cost.;
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale;
- la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione civile;
- l'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;
- la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
- l'art. 4 del D. P. R. n. 223 del 1989
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;
- lo Statuto del Comune di Avola;

PROPONE

- di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Regolamento comunale sul registro delle unioni civili

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. Il Comune di Avola, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'Unione Civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.

2. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, nazionalità e religione che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

1. E' istituito presso il Comune di Avola il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

2. Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente nel Comune di Avola che costituiscono una famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n.223/1989. Tali condizioni sono accertate in via amministrativa attraverso il registro dell'anagrafe della popolazione residente.

3. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili ha effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini e per gli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela.

Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani, genitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti.

Gli atti dell'Amministrazione in tali aree devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale.

4. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei Registri Anagrafici e dello Stato Civile, disciplinata da norme dello Stato.

5. L'Amministrazione Comunale estende i benefici riconosciuti da norme comunali anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili.

Per l'ottenimento delle agevolazioni devono essere presentate le dichiarazioni fiscali di entrambi i soggetti iscritti nel Registro delle Unioni Civili.

Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le persone unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio, ferma restando la distinzione tra le unioni civili, quali formazioni sociali previste e tutelate dall'articolo 2 della Costituzione, e la famiglia riconosciuta e tutelata dall'articolo 29 della Costituzione.

6. All'interno del Comune di Avola, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 3 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Il Registro Comunale delle Unioni Civili è tenuto dall'Ufficio Anagrafe.

2. L'Ufficio Anagrafe forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti il Registro delle Unioni Civili, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l'aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico.

4. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro Amministrativo delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196 del 20.06.2003 e s.m.i.

La diffusione dei dati del Registro non è consentita, salvo per quanto stabilito e previsto in materia di pubblicità dei Registri Anagrafici equiparati.

Il Comune di Avola rilascia, su richiesta ed a spese degli interessati, l'attestato di "Unione Civile basata su vincolo affettivo", inteso come reciproca assistenza morale e materiale. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti, doveri e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

5. Possono iscriversi nel Registro Comunale delle Unioni Civili tutti i cittadini maggiorenni, italiani, comunitari o stranieri, iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Avola, coabitanti e facenti parte della stessa famiglia anagrafica da almeno 18 mesi secondo le risultanze dei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Avola. Qualora trattasi di Unione Civile proveniente da altro Comune, fatto salvo il riconoscimento del periodo di convivenza antecedente e successivo alla registrazione.

6. Non possono iscriversi nel Registro Comunale delle Unioni Civili persone:

- a) coniugate, fino al momento dell'annotazione della sentenza di separazione sull'atto di matrimonio;
- b) legate tra loro da vincoli di adozione, tutela e curatela;
- c) facenti parte di una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione.

7. L'iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili avviene tramite presentazione di una domanda sottoscritta dagli interessati. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso gli uffici anagrafici del Comune di Avola. I competenti uffici predisporranno il modello di domanda che dovrà contenere una autocertificazione dei requisiti per l'iscrizione, nonché l'assenza delle cause ostative previste dal presente regolamento.

8. Dopo aver verificato le dichiarazioni rese dagli interessati e la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento, l'incaricato dell'Ufficio Anagrafe provvede ad iscrivere i richiedenti nel Registro delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data della dichiarazione.

9. A richiesta degli interessati l'Ufficio Anagrafe attesta l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili con addebito delle relative spese a carico del richiedente.

ART. 4 - CANCELLAZIONE

1. Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere all'Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.

2. L'Ufficio Anagrafe provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:

- a) viene meno la situazione di coabitazione intesa come residenza anagrafica;
- b) anche uno solo di essi viene cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Avola;
- c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale;
- d) decesso di una delle parti;
- e) matrimonio tra le parti o di una delle parti.

3. La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Unioni Civili comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli Iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.

Qualora l'Ufficio Anagrafe, accerti la sussistenza di una delle cause indicate al comma 2 del presente articolo, provvede alla cancellazione delle persone precedentemente iscritte al Registro delle Unioni Civili, dandone comunicazione alle stesse.

5. In caso di cancellazione ai sensi della lett. d) del comma 2 del presente articolo sono fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alle persone unite civilmente, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.

ART. 5-NORME FINALI

Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, senza interferire con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GANGEMI MASSIMO

